
1092^a Seduta plenaria

Giornale PC N.1092, punto 1 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.1202
MISURE OSCE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA FIDUCIA VOLTE
A RIDURRE I RISCHI DI CONFLITTO DERIVANTI DALL'USO DI
TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE

Con la Decisione del Consiglio permanente N.1039 del 26 aprile 2012 gli Stati partecipanti all'OSCE hanno deciso di intensificare in modo globale e transdimensionale gli sforzi individuali e collettivi concernenti la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) e del loro uso, qui di seguito denominata "sicurezza delle TIC e del loro uso", conformemente agli impegni OSCE e in cooperazione con pertinenti organizzazioni internazionali. Essi hanno inoltre deciso di elaborare una serie di progetti di misure di rafforzamento della fiducia (CBM) volte a migliorare la cooperazione interstatale, la trasparenza, la prevedibilità e la stabilità e a ridurre i rischi di percezione errata, di crescita delle tensioni e di conflitto che possono derivare dall'uso delle TIC.

Gli Stati partecipanti all'OSCE, ricordando il ruolo dell'OSCE quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, confermano che le CBM che vengono elaborate dall'OSCE integrano gli sforzi delle Nazioni Unite volti a promuovere CBM nel campo della sicurezza delle TIC e del loro uso. Le iniziative adottate dagli Stati partecipanti all'OSCE in attuazione delle misure OSCE di rafforzamento della fiducia nel campo della sicurezza delle TIC e del loro uso saranno conformi al diritto internazionale, compresi, tra l'altro, la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nonché l'Atto finale di Helsinki e alle loro responsabilità di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali.

Le seguenti CBM sono state adottate per la prima volta con la Decisione del Consiglio permanente N.1106 del 3 dicembre 2013:

1. Gli Stati partecipanti forniranno volontariamente i loro pareri nazionali su diversi aspetti delle minacce nazionali e transnazionali alle TIC e all'uso delle stesse. La portata di tali informazioni sarà determinata dalle Parti che le forniscono.
2. Gli Stati partecipanti faciliteranno volontariamente la cooperazione tra gli organismi nazionali competenti e lo scambio di informazioni in relazione alla sicurezza nell'uso delle TIC e del loro uso.

3. Gli Stati partecipanti terranno consultazioni su base volontaria e a livello adeguato al fine di ridurre i rischi di percezione errata e la possibile insorgenza di tensioni politiche o militari o conflitti che possono derivare dall'uso delle TIC, e di proteggere infrastrutture TIC nazionali e internazionali sensibili, compresa la loro integrità.
4. Gli Stati partecipanti condivideranno volontariamente informazioni sulle misure adottate per garantire una rete Internet aperta, interoperabile, sicura e affidabile.
5. Gli Stati partecipanti utilizzeranno l'OSCE come piattaforma per il dialogo, lo scambio di buone prassi, la sensibilizzazione e l'informazione sul rafforzamento delle capacità in materia di sicurezza delle TIC e del loro uso, comprese risposte efficaci a minacce correlate. Gli Stati partecipanti esamineranno le possibilità di sviluppare ulteriormente il ruolo dell'OSCE in tal senso.
6. Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a dotarsi di una legislazione nazionale moderna ed efficace per favorire la cooperazione bilaterale su base volontaria e lo scambio efficace e tempestivo di informazioni tra autorità competenti degli Stati partecipanti, comprese le agenzie preposte all'applicazione della legge, al fine di contrastare il terrorismo o l'uso criminale delle TIC. Gli Stati partecipanti all'OSCE concordano che l'OSCE non duplicherà le iniziative adottate dalle forze dell'ordine attraverso i canali esistenti.
7. Gli Stati partecipanti condivideranno volontariamente informazioni sulla loro organizzazione, sulle strategie, le politiche e i programmi nazionali, nonché sulla cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, rilevanti per la sicurezza delle TIC e del loro uso, nella misura da stabilirsi dalle parti che le forniscono.
8. Gli Stati partecipanti nomineranno un punto di contatto per facilitare le pertinenti comunicazioni e il dialogo sulla sicurezza delle TIC e del loro uso. Gli Stati partecipanti forniranno volontariamente i dati di contatto delle strutture nazionali ufficiali esistenti preposte alla gestione degli incidenti concernenti le TIC e coordineranno le risposte per consentire un dialogo diretto e facilitare l'interazione tra organismi nazionali competenti ed esperti. Gli Stati partecipanti aggiorneranno annualmente le informazioni relative ai contatti e comunicheranno le modifiche non oltre trenta giorni dopo che queste siano state introdotte. Gli Stati partecipanti stabiliranno volontariamente misure atte a garantire una comunicazione rapida al livello di autorità responsabili delle politiche al fine di consentire che siano sollevate questioni che suscitano preoccupazione al livello della sicurezza nazionale.
9. Al fine di ridurre il rischio di equivoci in assenza di una terminologia convenzionale e promuovere un dialogo continuo, gli Stati partecipanti, come primo passo, forniranno volontariamente un elenco nazionale di termini relativi alla sicurezza delle TIC e al loro uso accompagnato dalla spiegazione o dalla definizione di ciascun termine. Ogni Stato partecipante selezionerà volontariamente i termini che riterrà più rilevanti ai fini della condivisione. Sul lungo periodo, gli Stati partecipanti si adopereranno per compilare un glossario concordato.
10. Gli Stati partecipanti scambieranno volontariamente le loro vedute avvalendosi delle piattaforme e dei meccanismi dell'OSCE, compresa la Rete di Comunicazioni dell'OSCE, gestita dal Centro per la prevenzione dei conflitti del Segretariato dell'OSCE, previa pertinente decisione dell'OSCE, al fine di facilitare le comunicazioni riguardanti le CBM.

11. Gli Stati partecipanti, a livello di esperti nazionali designati, si riuniranno almeno tre volte l'anno nell'ambito del Comitato per la sicurezza e del suo Gruppo di lavoro informale istituito dalla decisione del Consiglio permanente N.1039 al fine di discutere le informazioni scambiate ed esaminare sviluppi adeguati delle CBM. Elementi di futura considerazione da parte della IWG potranno comprendere, tra l'altro, proposte contenute nell'Elenco consolidato distribuito il 9 luglio 2012 dalla Presidenza dell'IWG con la sigla di riferimento PC.DEL/682/12, previa discussione e accordo consensuale in vista dell'adozione.

Le seguenti CBM sono state adottate per la prima volta con la Decisione del Consiglio permanente N.1202 del 10 marzo 2016:

12. Gli Stati partecipanti, su base volontaria, condivideranno informazioni e faciliteranno gli scambi interstatali in diversi formati, tra cui gruppi di lavoro, seminari e tavole rotonde, anche a livello regionale e/o subregionale; ciò al fine di esaminare lo spettro di misure cooperative nonché altri processi e meccanismi che potrebbero consentire agli Stati partecipanti di ridurre il rischio di conflitti derivanti dall'uso delle TIC. Tali attività dovranno essere finalizzate a prevenire i conflitti derivanti dall'uso delle TIC e a mantenere un uso pacifico delle TIC.

Rispetto a tali attività gli Stati partecipanti sono incoraggiati, tra l'altro, a:

- svolgere le suddette attività con lo spirito di migliorare la cooperazione, la trasparenza, la prevedibilità e la stabilità tra gli Stati;
- integrare, attraverso tali attività, gli sforzi delle Nazioni Unite ed evitare la duplicazione del lavoro svolto da altri organismi;
- tenere in considerazione le esigenze e le richieste degli Stati partecipanti che prendono parte a tali attività.

Gli Stati partecipanti sono incoraggiati a invitare e a coinvolgere rappresentanti del settore privato, del mondo accademico, dei centri di eccellenza e della società civile in tali attività.

13. Gli Stati partecipanti, su base volontaria, condurranno attività per funzionari ed esperti volte a sostenere la facilitazione di canali autorizzati e protetti di comunicazione al fine di prevenire e ridurre i rischi di percezione errata, di aggravamento delle tensioni e di conflitto e di chiarire i meccanismi tecnici, giuridici e diplomatici per far fronte alle richieste connesse alle TIC. Ciò non esclude l'uso dei canali di comunicazione di cui alla Decisione del Consiglio permanente N.1106.

14. Gli Stati partecipanti, su base volontaria e conformemente alla legislazione nazionale, promuoveranno partenariati pubblico-privati e svilupperanno meccanismi per lo scambio di migliori prassi per quanto concerne le risposte alle sfide comuni alla sicurezza derivanti dall'uso delle TIC.

15. Gli Stati partecipanti, su base volontaria, incoraggeranno, faciliteranno e/o parteciperanno alla cooperazione regionale e subregionale tra autorità legalmente autorizzate che sono preposte alla protezione delle infrastrutture critiche, al fine di discutere le

opportunità e affrontare le sfide alle reti nazionali e transfrontaliere di TIC da cui dipendono tali infrastrutture critiche.

La collaborazione potrà comprendere, tra l'altro:

- la condivisione delle informazioni sulle minacce legate alle TIC;
- lo scambio di migliori prassi;
- l'elaborazione, se del caso, di risposte condivise a sfide comuni, incluse procedure di gestione delle crisi in caso di interruzione, a livello nazionale o transnazionale, del funzionamento delle infrastrutture critiche basate sulle TIC;
- l'adozione di disposizioni nazionali volontarie intese a classificare gli incidenti che coinvolgono le TIC in termini di entità e gravità;
- lo scambio di pareri nazionali su categorie di infrastrutture basate sulle TIC che gli Stati considerano critiche;
- il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture critiche nazionali e transnazionali basate sulle TIC, inclusa la loro integrità a livello regionale e subregionale;
- la sensibilizzazione riguardo all'importanza di proteggere i sistemi di controllo industriali e alle questioni concernenti la loro sicurezza connessa alle TIC, e riguardo alla necessità di elaborare processi e meccanismi per far fronte a tali questioni.

16. Gli Stati partecipanti, su base volontaria, incoraggeranno la segnalazione responsabile di vulnerabilità che incidono sulla sicurezza delle TIC e del loro uso e condivideranno le pertinenti informazioni sui rimedi disponibili per far fronte a tali vulnerabilità, anche con pertinenti segmenti del mondo imprenditoriale e industriale delle TIC, allo scopo di accrescere la cooperazione e la trasparenza nella regione dell'OSCE. Gli Stati partecipanti dell'OSCE concordano che tale scambio di informazioni, quando si verifica tra Stati, dovrebbe utilizzare canali di comunicazione adeguatamente autorizzati e protetti, inclusi i punti di contatto designati in conformità con la CBM 8 della Decisione del Consiglio permanente N.1106, al fine di evitare duplicazioni.

Considerazioni di carattere pratico¹

Le disposizioni previste da queste Considerazioni pratiche non riguardano il carattere volontario delle attività relative alle CBM di cui sopra.

Gli Stati partecipanti intendono svolgere il primo scambio entro il 31 ottobre 2014. Successivamente lo scambio di informazioni descritto nelle summenzionate CBM si terrà annualmente. Al fine di creare sinergie, la data degli scambi di informazioni potrà coincidere con attività pertinenti che gli Stati partecipanti perseguono in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi.

1 Adottate per la prima volta quale parte della Decisione del Consiglio permanente N.1106 del 3 dicembre 2013.

Ogni Stato partecipante avrà cura di presentare le informazioni oggetto di scambio preventivamente compilate in un formato unificato. Tali informazioni dovrebbero essere presentate in modo da massimizzare la trasparenza e l'utilità.

Le informazioni possono essere presentate dagli Stati partecipanti in una delle lingue ufficiali dell'OSCE, accompagnate da una traduzione in inglese, o solo in lingua inglese.

Le informazioni saranno fornite agli Stati partecipanti utilizzando il sistema OSCE di Distribuzione dei documenti.

Nel caso in cui uno Stato partecipante desideri avere informazioni riguardo singole presentazioni, è invitato a farlo durante le riunioni del Comitato per la sicurezza e del suo Gruppo di lavoro informale istituito con la Decisione del Consiglio permanente N.1039 o tramite dialogo diretto con lo Stato che presenta le informazioni, ricorrendo ai meccanismi di contatto stabiliti, ivi inclusi l'elenco dei contatti e-mail e il foro di discussione POLIS.

Gli Stati partecipanti svolgeranno le attività di cui ai punti 9 e 10 attraverso gli organi e i meccanismi OSCE esistenti.

Il Dipartimento per le minacce transnazionali, su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, assisterà gli Stati partecipanti nell'attuazione delle CBM di cui sopra.

In attuazione delle CBM, gli Stati partecipanti potrebbero voler avvalersi dei dibattiti e delle competenze di altre pertinenti organizzazioni internazionali che trattano questioni relative alle TIC.

Considerazioni²

Gli Stati partecipanti si riuniranno, a livello di esperti nazionali designati, almeno tre volte l'anno nell'ambito del Comitato per la sicurezza e del suo Gruppo di lavoro informale istituito dalla Decisione del Consiglio permanente N.1039, al fine di discutere le informazioni scambiate ed esaminare sviluppi adeguati delle CBM. Elementi di futura considerazione da parte dell'IWG potranno includere, tra l'altro, proposte di CBM volte ad accrescere la trasparenza, la cooperazione e la stabilità tra gli Stati nell'uso delle TIC. Tali sforzi dovrebbero, nella misura in cui si riferiscono al mandato dell'IWG, tener conto e cercare di integrare i rapporti consensuali a livello di esperti del Gruppo di esperti governativi delle Nazioni Unite del 2013 e del 2015 sugli Sviluppi nel campo dell'informazione e delle telecomunicazioni nel contesto della sicurezza internazionale, incluse le loro raccomandazioni sulle CBM volontarie, e il lavoro del Gruppo a sostegno delle norme, delle regole e dei principi non vincolanti e volontari di comportamento responsabile di uno Stato nell'uso delle TIC.

Il Dipartimento per le minacce transnazionali del Segretariato OSCE, attraverso il suo Funzionario per la sicurezza informatica, assisterà, su richiesta e nei limiti delle risorse disponibili, gli Stati partecipanti nell'attuazione delle CBM di cui sopra e nello sviluppo di potenziali CBM future.

2 Adottate per la prima volta quale parte della Decisione del Consiglio permanente N.1202 del 10 marzo 2016.